

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo Uscita



N.0015131/2012 del 10/04/2012

Direzione I di Contrattazione  
U.O. Relazioni sindacali

A tutti gli Enti del comparto  
Regioni e Autonomie locali

**OGGETTO:** Ottemperanza alla sentenza n. 58899/11 del 19 maggio 2011 emessa dal Tribunale di Roma – Revoca ammissione con riserva del CSA Regioni Autonomie locali per il biennio 2008-2009 - chiarimenti

A seguito della nota Aran n. 14500 del 2 aprile 2012, con la quale si comunicava la revoca dell'ammissione con riserva del CSA Regioni Autonomie Locali, numerosi enti hanno richiesto chiarimenti sul significato da attribuire alla locuzione *“ai sensi della vigente normativa contrattuale, il CSA Regioni Autonomie Locali perde la titolarità dei permessi e delle prerogative nei luoghi di lavoro.”*

In merito, si precisa che il CSA Regioni Autonomie Locali, in conseguenza della revoca dell'ammissione con riserva per il biennio 2008-2009, perde lo status di organizzazione sindacale rappresentativa nel biennio in parola e, pertanto, non ha più diritto a fruire dei permessi e di tutte le prerogative di cui al CCNQ 7 agosto 1998 (es. assemblea, bacheca, ecc.).

Per quanto attiene, invece, all'ammissione alla contrattazione integrativa, si ricorda che il Comitato Direttivo dell'Aran con la delibera 15/2009, ha fornito indicazioni sulla composizione dei tavoli di contrattazione in parola, evidenziando che di norma alla stessa partecipano le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL relativo al quadriennio normativo – I biennio economico (nel caso in questione CCNL del 11 aprile 2008). Tale delegazione, a seguito della sottoscrizione del CCNL relativo al II biennio economico, viene integrata dalle OO.SS. che hanno sottoscritto quest'ultimo contratto, qualora differenti.

IL PRESIDENTE  
Dott. Sergio Gasparrini